

PN FEAMPA 2021/2027

AZIONE 2.A.2.

*“Piccola pesca artigianale.
Azioni pilota per implementare il piano di gestione
della piccola pesca artigianale”*

Codice Intervento 331214

Operazione 21, 22, 56

AVVISO PUBBLICO

Annualità 2025

PRIORITÀ 3

OBIETTIVO SPECIFICO 2.A:

**Migliorare la ecosostenibilità socio-economica e
l'efficientamento energetico delle imprese di pesca**

Approvazione CD FLAG GALPA CER del 23.04.2025 e ss.mm. e ii.

Data pubblicazione: 06 Agosto 2025

Data scadenza: Martedì 28 Ottobre 2025 ore 17.00

Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
2. DEFINIZIONI
3. OBIETTIVO SPECIFICO
4. FINALITÀ DELL'AZIONE
5. AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE
6. OPERAZIONI AMMISSIBILI
 - 6.1. INTERVENTI AMMISSIBILI
 - 6.2. OPERAZIONI ATTIVABILI
7. SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE DOMANDA DI SOSTEGNO
8. REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ
9. AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA
 - 9.1. SPESE AMMISSIBILI
 - 9.2. CONGRUITÀ DELLA SPESA
10. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
11. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
12. DOTAZIONE FINANZIARIA
13. INTENSITÀ DELL'AIUTO E AIUTI DI STATO
14. VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
15. CRITERI DI SELEZIONE
16. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
17. MODALITÀ, TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E PROROGHE
18. VARIANTI E ADATTAMENTI TECNICI
19. TERMINI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI PAGAMENTO
20. MODALITÀ DI EROGAZIONI DEL CONTRIBUTO
21. CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI PUBBLICI
22. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO
23. CONTROLLI
24. REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE
25. DIRITTI DEL BENEFICIARIO
26. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL REG. (UE) N. 1060/2021 E COMUNICAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013

27. DISPOSIZIONI FINALI

APPENDICE 1 – Tabella 1. Intensità dell'aiuto applicabili all'intervento

APPENDICE 2 – OSC Personale progetti di ricerca

APPENDICE 3 – OSC Noleggio imbarcazioni

APPENDICE 4 – Nota metodologica criteri di selezione

Allegati:

ALLEGATO A – DOMANDA DI SOSTEGNO E PAGAMENTO

ALLEGATO B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000

ALLEGATO C – INDICATORI DI RISULTATO E INDICATORI AMBIENTALI

ALLEGATO D – MODULI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DI PAGAMENTO D1 PER I SOGGETTI PRIVATI E D2 PER I SOGGETTI PUBBLICI

ALLEGATO E – RELAZIONE TECNICA

ALLEGATO F – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 PER LE PMI

ALLEGATO G – DICHIARAZIONE CAPACITÀ FINANZIARIA

ALLEGATO H – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 RELATIVA ALL'AMMISSIBILITÀ DELL'IVA

ALLEGATO I – FAC-SIMILE DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

1. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 78 del 22 dicembre 2021, relativa all'approvazione della proposta di accordo di partenariato e alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2021-2027;
- Reg. (UE) n. 2022/79 della Commissione, del 19 gennaio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione, la trasmissione e la presentazione dei dati di attuazione a livello di operazione;
- Reg. (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- Decreto ministeriale n. 69969 del 14 febbraio 2022 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al FEAMPA 2021-2027 tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
- Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di partenariato 2014-2020 con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001;
- Programma Operativo Nazionale finanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027 e successive modifiche, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea 8023 final del 3 novembre 2022;
- Atto repertorio n. 7621 del 14 novembre 2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, recante la ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del FEAMPA 2021-2027 tra le Regioni e le Province autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta;
- Decreto ministeriale n. 667224 del 30 dicembre 2022, con il quale vengono designate le Autorità di Gestione, Contabile e Audit del Programma FEAMPA Italia 2021-2027;
- Decreto ministeriale n. 233337 del 4 maggio 2023, che approva l'Accordo Multiregionale finalizzato all'azione coordinata tra il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione Generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura – e le Regioni e le Province autonome per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEAMPA;
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 964 del 12 giugno 2023 “Preso d'atto del PN FEAMPA e delle disposizioni attuative e di designazione del referente dell'Organismo Intermedio (RAAdG)”;
- Convenzione tra Autorità di Gestione e O.I. Regione Emilia-Romagna, approvata con Decreto n. 0568616 del 13 ottobre 2023;
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1279 del 24 giugno 2024 “Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali della Regione Emilia-Romagna in qualità di Organismo Intermedio per gli interventi delegati in attuazione del Programma operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura - Programma per l'Italia FEAMPA 2021/2027”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli

altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027”

- Criteri di selezione e Disposizioni Attuative della scheda Azione 2 “Azione finalizzata ad una gestione sostenibile e condivisa delle attività di PPC e di quelle delle acque interne” - Obiettivo specifico 1.1. – DAI 111201 approvate da Tavolo istituzionale in data 25 settembre 2024 e ss. mm. ii.;

Ed inoltre:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1365 del 31 luglio 2023 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la selezione dei GAL e delle Strategie di sviluppo locale nel settore della pesca e acquacoltura;
- Determinazione del RAdG dell’O.I. n. 22980 del 3 novembre 2023, con la quale è stata selezionata con riserva la Strategia presentata dall’ATS GAL della Pesca e dell’Acquacoltura Costa Emilia-Romagna, rappresentato dal soggetto capofila e mandatario DELTA 2000 soc. consortile a r.l.;
- Determinazione del RAdG dell’O.I. n. 25939 del 7 dicembre 2023 con la quale è stata sciolta la riserva relativa alla selezione della Strategia di sviluppo locale nel settore della pesca e acquacoltura di cui alla determinazione sopra citata;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 22 gennaio 2024 recante “Reg. UE n. 2021/1060 e Reg. Ue 2021/1139. Priorità 3 FEAMPA 2021-2027: Approvazione dello schema di convenzione tra l’organismo intermedio e ATS GAL della Pesca e dell’Acquacoltura costa Emilia – Romagna per l’attuazione della strategia di sviluppo locale (SSL)”;
- Convenzione sottoscritta tra l’Organismo Intermedio la Regione Emilia-Romagna e l’A.T.S. GAL della Pesca e dell’Acquacoltura Costa Emilia-Romagna, recante il n. RPI 14/03/2024.0000235.U;
- Linee guida per l’ammissibilità della spesa del PN FEAMPA 2021-2027;
- Decreto direttoriale PEMAC n. 669020 del 19/12/2024, che approva il Documento metodologico e le Schede tecniche attuative relativi alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC).

2. Definizioni

- **Piccola pesca costiera:** attività di pesca praticate da:
 - a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio;
 - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi
- **Lunghezza fuori tutto di un’imbarcazione da pesca:** si intende quella Comunitaria riportata sulla Licenza da Pesca, ovvero quella presente sull’attestazione provvisoria.
- **Pesca nelle acque interne:** le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l’utilizzo di altri dispositivi.
- **Pescatore:** qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale, a favore di una impresa di pesca.
- **Impresa di pesca:** un’impresa che esegue l’attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- **Armatore di un’imbarcazione da pesca:** persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l’equipaggio.
- **Proprietario:** persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.
- **Tipologia di Intervento:** I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell’Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- **Tipologia di Operazione:** una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- **Investimento:** per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all’esecuzione di lavori, all’acquisto di attrezzature e di servizi.

- **Soggetto attuatore dell'intervento:** Gruppo di Azione Locale Pesca e Acquacoltura (GALPA)
- **Piani di Gestione Locali (PLG):** piani che prevedono le misure coerenti con l'art. 20 del Reg. (UE) 2013/1380.
- **IAS - Invasive alien species:** una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
- **SNAI:** la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- **Strategia macroregionale:** un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L'Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- **Strategia del bacino marittimo:** un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.

3. Obiettivo Specifico

Nell'ambito dell'**Obiettivo 2 Innovazione ed ecosostenibilità economica delle imprese di pesca e acquacoltura** della Strategia del GALPA Costa Emilia-Romagna (di seguito: GALPA CER), con particolare riferimento all'**Obiettivo Specifico 2.A Migliorare la ecosostenibilità socio-economica e l'efficiamento energetico delle imprese di pesca**, l'**Azione 2.A.2 Piccola pesca artigianale – Azioni pilota per implementare il piano di gestione della piccola pesca artigianale**, è finalizzata a sostenere l'intervento **331214 Attuazione della strategia CLLD (Community-led Local Development)** nel territorio della costa emiliano-romagnola, ed è collegata all'intervento del PN FEAMPA “111201 – Azione finalizzata ad una gestione sostenibile e condivisa delle attività di PPC e di quelle delle acque interne”. Gli obiettivi sono quelli di rendere l'attività di pesca costiera più sostenibile attraverso l'individuazione di misure tecniche di mitigazione degli impatti della piccola pesca costiera (di seguito: PPC) anche con la modifica e sostituzione degli attrezzi utilizzati con altri più selettivi.

4. Finalità dell'azione

La finalità dell'**Azione 2.A.2 Piccola pesca artigianale – Azioni pilota per implementare il piano di gestione della piccola pesca artigianale** contribuisce all'attuazione dell'Obiettivo specifico 1.1, nell'ambito della Priorità 1 del PN FEAMPA, “Rafforzare attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale” ed è finalizzata a promuovere azioni pilota a supporto della PPC, per l'implementazione di un piano di gestione della piccola pesca artigianale a partire da attività di sensibilizzazione, informazione, compartecipazione e per la promozione dei prodotti ittici sostenibili, in termini di selettività degli attrezzi, riduzione delle emissioni, gestione della risorsa.

L'azione può attivare le seguenti **operazioni** oggetto del presente Avviso pubblico:

- **21 Studi e ricerca**
- **22 Condivisione delle conoscenze**
- **56 Progetti pilota**

5. Area territoriale di attuazione

Gli interventi devono essere realizzati nel territorio di riferimento del GALPA CER.

L'area del GALPA CER comprende i territori dei comuni dell'intera area costiera dell'Emilia-Romagna, includendo interamente i due Compartimenti di Ravenna e Rimini, per una fascia complessiva di circa 130 km. L'area territoriale, pertanto, comprende i **Comuni di Goro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano, San Mauro, Bellaria Igea-Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.**

6. Operazioni ammissibili

L'Azione 2.A.2, attraverso l'intervento 331214. Attuazione della strategia CLLD, è collegata alle disposizioni attuative di intervento – Azione 2 “Azione finalizzata ad una gestione sostenibile e condivisa delle attività di PPC e di quelle delle acque interne” – Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 2021-2027 (DAI 111201) e attiva le seguenti operazioni, oggetto del presente avviso pubblico:

Codice intervento	Intervento	Operazioni attivabili
331214	Attuazione della strategia CLLD	21 Studi e ricerche
		22 Condivisione delle conoscenze
		56 Progetti pilota

6.1. Interventi ammissibili

Al fine di implementare alcune azioni del Piano della PPC verranno sostenuti gli interventi in linea con le **Disposizioni attuative di intervento 111201** e si andranno a favorire interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti dall'art. 2 del Regolamento UE 1380/2013 attraverso il seguente obiettivo specifico “Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale”, attraverso la promozione di condizioni favorevoli al settore della pesca, attraverso le Operazioni 21-22-56, come specificato nel Par. 6.2 a seguire.

Operazioni attivabili

Potranno essere attivate una o più delle seguenti operazioni che rispondano alle finalità del presente Avviso e mirino alla realizzazione degli interventi ammissibili di cui sopra:

Operazione 21. Studi e ricerca

Nell'ambito di questa operazione si sostengono studi e ricerche finalizzati a:

- acquisizione di nuove conoscenze o approfondimenti e completamento di quelle già esistenti finalizzate a rendere l'attività di pesca più sostenibile, anche attraverso lo studio di misure tecniche a supporto dei Piani di Gestione Locali;
- studi di fattibilità finalizzati alla possibilità di rendere il settore più sostenibile anche in relazione all'alterazione degli ecosistemi acquatici per effetto della presenza di specie invasive e specie minacciate, in estinzione e/o protette.

Operazione 22. Condivisione delle conoscenze

Nell'ambito di questa operazione si sosterranno gli investimenti finalizzati:

- al collegamento in rete e scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese della PPC o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici e tecnici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne;
- ad aumentare la condivisione dei dati e a rafforzare i contatti tra gli *stakeholder* e la condivisione delle conoscenze, principalmente attraverso incontri, *workshop*, visite studio o piattaforme digitali.

Operazione 56. Progetti pilota

Nell'ambito di questa operazione si sosterranno gli investimenti innovativi finalizzati alla realizzazione di azioni pilota, cioè iniziative relative ad una implementazione iniziale su piccola scala per migliorare la sostenibilità ambientale dell'attività della PPC, in particolare si sosterranno iniziative pilota quali la sperimentazione di misure tecniche sulla sostenibilità delle attività di pesca, quali ad esempio TAC, aree di *nursery*, ovvero iniziative pilota per la riduzione degli scarti dando priorità a *follow up* di progetti già realizzati. L'operazione è attivata nell'ambito della sperimentazione di iniziative pilota per la realizzazione di Piani di Gestione Locale predisposti ai sensi dell'art. 20 del Regolamento (UE) 2013/1380¹.

L'operazione 56 deve essere realizzata direttamente dall'Organismo scientifico o tecnico ovvero in collaborazione con esso. L'Organismo scientifico o tecnico ne convalida i risultati che devono essere adeguatamente pubblicizzati.

Per le acque interne si aggiornerà il piano di gestione nazionale anguilla che, in aggiunta a misure di interruzione dell'attività di pesca, preveda, per tutte le regioni italiane, misure finalizzate alla riduzione progressiva di catture per tutela e ricostituzione dello stock locale.

Si precisa che gli interventi che abbiano ad oggetto le specie riconosciute come invasive da parte dell'Unione Europea, dovranno tenere conto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1143/2014.

7. Soggetti ammissibili a presentare domanda di sostegno

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono:

- a) Imprese di PPC, compresa la pesca nelle acque interne;
- b) Proprietari di imbarcazioni di PPC, compresa la pesca nelle acque interne;
- c) Armatori di imbarcazioni di PPC, compresa la pesca nelle acque interne;
- d) Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche;
- e) Associazioni ed Organizzazioni di settore riconosciute dalla Stato membro di cui all'art. 2, lett. a), b), c), del Decreto Ministeriale n. 56720 del 7 febbraio 2022;

Criteri di ammissibilità dell'intervento per tipologia di soggetto ammissibile a finanziamento

- | |
|---|
| <p>a) Imprese di PPC, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni codice 22.
L'operazione 22 deve essere realizzata in partenariato con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche</p> |
| <p>b) Proprietari di imbarcazioni di PPC, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni codice 22.
L'operazione 22 deve essere realizzata in partenariato con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche</p> |

¹ Art.20, Reg.1380/2013: **Articolo 20 Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche**

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificamente per questa zona o che affrontino specificamente il problema individuato dallo Stato membro interessato. Le misure dello Stato membro sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e all'articolo 3 e sono vincolanti almeno quanto le misure previste nel diritto dell'Unione. 2. Quando le misure di conservazione e di gestione che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure sono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati in merito al progetto di misure corredato di una relazione dalla quale si evinca, altresì, che tali misure non sono discriminatorie. Ai fini di tale consultazione lo Stato membro che chiede la consultazione può fissare un termine ragionevole che, tuttavia, non può essere inferiore a due mesi. 3. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili informazioni pertinenti relative alle misure adottate a norma del presente articolo.

c) **Armatori di imbarcazioni di PPC**, compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni codice 22.

L'operazione 22 **deve** essere realizzata in partenariato con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche

d) **Organismi scientifici/tecnici** iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche per le operazioni codice 21, 22 e 56.

Le **operazioni codice 21 e 56 potranno** essere realizzate anche in collaborazione con le imprese di PPC e/o con armatori di imbarcazioni di PPC (compresa la pesca nelle acque interne). L'**operazione 22 deve** essere realizzata in partenariato con le imprese di PPC e/o armatori di imbarcazioni di PPC (compresa la pesca nelle acque interne)

e) **Associazioni di categoria della pesca** riconosciute dallo Stato di cui [all'art. 2, lett. a\), b\), c\), del Decreto Ministeriale n. 56720 del 7 febbraio 2022](#), compresi eventuali uffici provinciali o regionali, per le operazioni codice **21, 22 e 56**.

Le operazioni codice **21, 22 e 56 dovranno** essere realizzate con la collaborazione di Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche

I soggetti richiedenti di cui alla lettere a), b) e c) per la realizzazione dell'operazione 22 e i soggetti di cui alla lettera e) per le operazioni di codice 21, 22 e 56 dovranno necessariamente attivare una collaborazione con un organismo scientifico o tecnico iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche nella realizzazione degli interventi nell'area del GALPA CER al fine di validarne i risultati e garantire la divulgazione collettiva dei risultati.

I soggetti di cui alla lettera d) Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche:

- **potranno** attivare una collaborazione con imprese di cui alla lettera a), b), c) sopra indicate, per la realizzazione delle operazioni codice 21 e 56 nell'area del GALPA CER.
- **dovranno necessariamente** attivare una collaborazione con imprese di cui alla lettera a), b), c) per la realizzazione delle operazioni codice 22 nell'area del GALPA CER, al fine di indirizzare le attività sugli effettivi bisogni del settore, garantendo la divulgazione collettiva dei risultati.

I soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) per concludere tali collaborazioni devono effettuare, in relazione alle attività di progetto, un'indagine di mercato, nel rispetto della congruità delle spese ammissibili come specificato al successivo Par. 9.2, che preveda la presentazione di almeno n. 3 preventivi corredati da una relazione tecnica che ne motivi la scelta.

I soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) qualora concludano un accordo di collaborazione non oneroso, ovvero i soggetti che non sono beneficiari diretti possono partecipare alla collaborazione anche a titolo gratuito ed in questo caso non è necessaria l'indagine di mercato.

Si precisa che nell'accordo di collaborazione vanno specificati i ruoli dei soggetti che partecipano all'accordo di collaborazione (cfr. **Allegato L – Fac-simile di accordo di collaborazione**)

8. Requisiti per l'ammissibilità

Il richiedente può presentare **una sola domanda.**

Saranno escluse le domande dei richiedenti in forma associata qualora, nella compagine sociale, sia presente un socio che abbia già presentato domanda come ditta individuale.

Nel caso di presentazione di più domande in forma associata, in presenza di soggetto che sia socio di più società richiedenti il contributo, tutte le domande saranno ritenute inammissibili.

Criteri di ammissibilità relativi alle operazioni attivate

Le operazioni attivate devono rispettare le seguenti condizioni:

- Le operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 21-27;
- L'operazione non deve produrre un aumento della capacità di pesca del peschereccio;
- L'operazione deve essere connessa alla PPC;
- Se il richiedente il sostegno è un'impresa, deve avere la sede legale o una sede operativa all'interno dell'area territoriale del GALPA CER e può collaborare con qualsiasi organismo di ricerca. Se il richiedente sostegno è un organismo scientifico si deroga alla prescrizione territoriale ma, nel caso attivi una collaborazione con un soggetto privato, questo deve avere sede legale o operativa nel territorio del GALPA CER.

Si segnala che il GALPA CER in sede di istruttoria verificherà attentamente che le tematiche oggetto dello studio o della ricerca finanziati non siano ripetitivi rispetto a progetti già finanziati in precedenza, con i fondi FEAMP e FEAMPA. Inoltre, verificherà che i progetti candidati, che abbiano ad oggetto le specie riconosciute come invasive da parte dell'Unione Europea, rispettino i limiti previsti dal regolamento UE n. 1143/2014.

Criteri di ammissibilità relativi al richiedente

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) non rientrare nei casi di esclusione di cui all'art. 138 del Reg. (UE, Euratom) n. 2509/2024;
- b) non rientrare nei casi di inammissibilità previsti all'art. 11 par. 1 e 3 del Reg. (UE) n. 2021/1139;
- c) rispettare l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, nel caso di utilizzo di personale dipendente, con esclusione delle Pubbliche Amministrazioni.

Tutti i requisiti di ammissibilità sopracitati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di contributo.

La documentazione sarà oggetto di controllo in base alla normativa di riferimento.

9. Ammissibilità della spesa

9.1. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza.

Le indicazioni in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee guida sulle spese ammissibili del PN FEAMPA 2021-2027 approvate con Decreto ministeriale n. 112481 del 07/03/2024. Per tutto quanto non riportato in dette Linee guida, si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 10 marzo 2025, n. 66, recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027.

In ogni caso, **le spese per investimento (spese in conto capitale) non potranno superare il 30% della spesa ammissibile.**

Nell'ambito delle operazioni ammissibili di cui al par. 6 le principali categorie di **spese ammissibili** riguardano i costi sostenuti per:

- a) Spese di personale;
- b) Spese per beni e servizi;
- c) Imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui lo stesso rappresenti un costo reale;
- d) Ammortamento;

e) Spese generali.

In particolare, per quanto riguarda **spese per beni e servizi**, si riporta, a titolo esemplificativo, una lista indicativa ma non esaustiva delle spese ammissibili:

- investimenti in attrezzature materiali funzionali agli interventi finanziati dall’Azione;
- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell’intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni;
- servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico (*escluse le attrezzature informatiche e relativi software utilizzate dalle strutture amministrative e contabili dell’impresa*);
- spese materiali per studi di fattibilità che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, etc (es. chimico fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;
- spese di viaggio e trasferte del personale non amministrativo strettamente legate alla realizzazione dell’intervento;
- acquisizione di servizi per attività legate alla realizzazione del progetto;
- servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione e grafica di report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, catering, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese per il servizio di noleggio di imbarcazioni, anche in uso alle imprese di PPC, per la raccolta di campioni, per il monitoraggio dei parametri di interesse, ovvero per la raccolta delle specie dannose o invasive. Il valore del nolo potrà essere parametrato rispetto al consumo del carburante, al numero delle unità imbarcate/presenti a bordo ed al tempo di utilizzo per finalità di ricerca e studio.

I costi relativi alla strumentazione e attrezzature, per le operazioni 21, 22 e 56, sono riconosciuti solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per gli interventi; pertanto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli interventi, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida sulle spese ammissibili del PN FEAMPA 2021-2027”.

9.2. Congruità della spesa

Di seguito si specificano per le diverse tipologie di spese ammissibili, la modalità per la determinazione della congruità dei costi e la relativa documentazione.

Tutte le spese per la realizzazione dei progetti saranno rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti e pagati (*costi reali*), fatte salve alcune categorie di spese afferenti a specifiche operazioni, di seguito specificate, per le quali si prevede l’applicazione dei costi standard unitari approvati con il Decreto direttoriale PEMAC n. 669020 del 19/12/2024, che approva il Documento metodologico e le Schede tecniche attuative relativi alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC).

Spese di personale

Al fine di determinare i costi diretti per il personale:

- **per le spese del personale impiegato nei progetti di ricerca e sviluppo si applicano i costi standard unitari.** Pertanto, la congruità dei costi deve essere determinata sulla base delle tabelle riportate

nell'appendice 2 del presente Avviso. I richiedenti riportano nella relazione progettuale (**Allegato E al presente Avviso, paragrafo Quadro Economico – C. Dettaglio costi del personale, Tabella 1**) le informazioni richieste, indicando, per ciascuna figura professionale, i relativi importi, calcolati moltiplicando i quantitativi richiesti per i costi unitari descritti nell'appendice 2.

- **qualora per la realizzazione di un progetto sia previsto l'impiego di personale inquadrato dal nuovo contratto di ricerca introdotto dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, soltanto per tali figure professionali le relative spese dovranno essere determinate e rendicontate a costo reale**, ai sensi del par. 6.1 delle Linee guida per l'ammissibilità delle spese FEAMPA 2021/2027.

In tal caso, al fine di determinare i **costi del personale a costo reale**, la tariffa oraria deve essere calcolata in uno dei modi seguenti:

- a) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;
- b) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina.

Quando si applica la tariffa oraria, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non può superare il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria.

Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall'atto di impiego, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi.

Per le unità di personale che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. In caso di persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo pieno, detta percentuale è pari al 100%.

Ai fini dell'attestazione del tempo impiegato per determinare l'importo della spesa ammissibile per le persone impiegate nell'ambito dell'operazione, il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce la percentuale fissa applicata all'operazione.

Il costo annuo o mensile lordo del lavoro per il personale è rappresentato dalla retribuzione lorda, determinata in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali, comprensiva, nel rispetto dei contratti collettivi, delle retribuzioni in natura e le altre indennità aggiuntive, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonché gli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e gli oneri differiti. È ammissibile la spesa relativa anche solo ad alcune delle voci sopra citate o parte delle stesse.

Ai fini della determinazione dell'importo richiesto per il personale, una volta determinato secondo le modalità sopra descritte il costo lordo annuale/mensile e calcolato il costo orario di ciascuna figura professionale coinvolta, **il richiedente dovrà riportare all'Allegato E al presente Avviso, paragrafo Quadro Economico – C. Dettaglio costi del personale, Tabella 2) (in caso di applicazione del metodo di calcolo a costi reali) un prospetto/tabella di dettaglio** che indichi gli elementi che concorrono alla determinazione del costo lordo annuale e modalità di calcolo del costo lordo orario per ciascuna figura professionale coinvolta.

Spese per beni e servizi

Nel caso di richiedenti di diritto privato, per l'acquisizione di beni e servizi il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione.

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pgni. Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto a presentare preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi operatori economici. I preventivi devono essere corredati dalla documentazione che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione. I preventivi presentati devono essere in corso di validità, per beni non ancora acquistati e per servizi non ancora realizzati.

I preventivi devono essere comparabili tra loro, forniti da diverse ditte fornitrici specializzate e/o diversi prestatori di servizi/professionisti, riportanti, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche e tipologiche del bene, il prezzo di listino ed il prezzo eventualmente scontato e/o il tipo di servizio/prestazione professionale offerta nonché il prezzo.

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal richiedente sulla base di parametri tecnico-economici e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi.

Tali preventivi devono essere accompagnati da un **quadro di raffronto** sottoscritto dal richiedente che indichi il preventivo scelto.

Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Con riferimento ai richiedenti di diritto pubblico, i soggetti agiranno nel rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii; **si precisa che nel caso di affidamenti diretti, il richiedente è comunque tenuto a procedere previa acquisizione di almeno tre preventivi ai fini dell'ammissibilità della relativa spesa.** L'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Unicamente per i richiedenti qualificati come *imprese di pesca*, le **spese per il noleggio delle imbarcazioni** sono determinate secondo i *costi standard unitari*.

Pertanto, la congruità di tali spese deve essere determinata sulla base delle tabelle riportate all'Appendice 3 del presente Avviso. I richiedenti riportano nella relazione progettuale (Allegato E al presente Avviso, paragrafo *Dettaglio delle tipologie di spesa – Tabella 3*) le informazioni richieste.

Spese generali

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del **12%** dell'importo totale delle altre spese ammissibili a beneficiare del finanziamento FEAMPA. Sono ammissibili le seguenti spese:

- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata.

Nell'ambito delle spese generali, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili riportanti nel dettaglio il tipo di servizio/prestazione professionale offerta nonché il prezzo, prodotti da soggetti esterni ed indipendenti.

Tali preventivi devono essere accompagnati da un **quadro di raffronto** sottoscritto dal richiedente che indichi il preventivo scelto.

L'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Tutti i preventivi riferiti alle acquisizioni di beni e servizi e alle spese generali, pena la non ammissibilità della spesa, devono essere:

- **in corso di validità** e riportare la data di scadenza dell'offerta;
- **rilasciati per iscritto** da ditte iscritte alla Camera di Commercio, attive e qualificate a svolgere attività compatibili con la tipologia di fornitura richiesta, le quali:

- **non siano imputabili ad un unico centro decisionale** (*medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, appartenenti ad uno stesso gruppo o aventi la medesima sede legale o amministrativa*);
- **non abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa richiedente** (*soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del Consiglio di amministrazione, o di società con le quali sussistano rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza*);
- **richiesti esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC)** dal richiedente **alla PEC della ditta fornitrice interessata**. Tali richieste devono essere allegate ai rispettivi preventivi;
- trasmessi dalla ditta fornitrice interessata al richiedente **esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC)**. Le copie delle PEC trasmesse devono essere anch'esse allegate ai rispettivi preventivi.

9.3 Spese non ammissibili

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 e come da Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMPA 2021/2027, non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) gli interessi passivi ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia e fatti salvi i casi in cui sono espressamente ammissibili così come riportati nei paragrafi precedenti;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;
- c) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo i casi ivi previsti e specificati nel paragrafo 7.5.

Fatte salve le previsioni specifiche relative al Fondo FEAMPA, sono altresì non ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, del Reg. (UE) 2021/1139;
- i deprezzamenti e le passività; a tal proposito non sono ammissibili le revisioni dei prezzi gli interessi di mora; le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

In base all'articolo 66 del CPR, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

Inoltre, ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) 2021/1139, non sono ammissibili al sostegno le seguenti operazioni o spese:

- a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 19 del Reg. (UE) 2021/1139;
- b) l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
- c) la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall'articolo 17 del Reg. (UE) 2021/1139;
- d) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
- e) l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dagli articoli 20 e 21 del Reg. (UE) 2021/1139;
- f) la pesca sperimentale;

- g) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- h) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o 29 altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;
- i) la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;
- j) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento, salvo altrimenti disposto dall'articolo 26, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/1139;
- k) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), salvo altrimenti disposto dall'articolo 22 del Reg. (UE) 2021/1139;
- l) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;
- m) la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 18 del Reg. (UE) 2021/1139.

10. Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda, in originale e in carta libera, deve essere compilata utilizzando la modulistica di cui all'Allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante/Amministratore del soggetto richiedente.

La domanda può essere firmata digitalmente, secondo le modalità di cui al D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, oppure sottoscritta con firma autografa, allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso in cui la rappresentanza societaria sia detenuta da più soggetti, essi potranno sottoscrivere la domanda con firma congiunta. Se solo alcuni dei soci sono abilitati a firmare digitalmente è possibile che alcuni sottoscrivano la domanda con firma digitale e altri con firma autografa, allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità.

La modulistica è reperibile sul sito del GALPA CER www.flag-costaemiliaromagna.it e del Capofila GAL Delta 2000 www.deltaduemila.net, nonché è al seguente indirizzo del sito della Regione Emilia-Romagna: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/feampa-2021-2027/homepage>.

La domanda di contributo, completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa **entro martedì 28 ottobre 2025 alle ore 17.00**.

La domanda di contributo, completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa, **mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) del richiedente** all'indirizzo di posta elettronica certificata deltaduemila@pec.it con file esclusivamente in formato PDF.

Nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura **“Domanda FEAMPA SSL GALPA CER – AZIONE 2.A.2– Codice Intervento 331214 – Operazioni 21, 22, 56 collegate all'intervento 111201- Avviso pubblico annualità 2025”**.

Non saranno ritenute ricevibili le domande:

- inviate oltre il termine stabilito dal presente Avviso pubblico;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso pubblico;
- redatte non utilizzando il modello di cui all'**Allegato A**;
- mancanti della dichiarazione, di cui all'**Allegato B**;

- non sottoscritte, ovvero sottoscritte con modalità diverse da quelle indicate dal presente par. 10

Non è ammessa la presentazione di documentazione integrativa e/o sostitutiva trasmessa oltre il termine di scadenza sopra riportato, fatto salvo quanto previsto al par. 14.

Tutte le comunicazioni con il richiedente avverranno esclusivamente mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo del richiedente riportato nella visura camerale (il cambiamento di indirizzo di posta elettronica depositato presso la CCIAA dovrà essere tempestivamente comunicato).

11. Documentazione richiesta per accedere al contributo

I richiedenti che intendono accedere al contributo oggetto del presente Avviso devono presentare la seguente documentazione:

- a) **Domanda di contributo di cui all'Allegato A**, sottoscritta dal legale rappresentante;
- b) **Dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 – **Allegato B**;
- c) Indicatori di risultato, dove dovrà essere indicato il valore previsionale degli indicatori presenti – **Allegato C**;
- d) Modulo per la comunicazione dei dati di pagamento – **Allegato D**;
- e) Relazione tecnica del progetto in cui devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, ecc. – **Allegato E**;
- f) Per le PMI dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 – **Allegato F**;
- g) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- h) In relazione alla natura societaria del richiedente:
 - copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi in carica al momento della presentazione della domanda, se diversi da quelli rilevabili dalla visura camerale;
 - copia della delibera e/o del verbale da cui risulti l'assenso per la realizzazione dell'intervento, nonché ad assumere l'impegno a mantenere i vincoli di cui al par. 22, oppure documentazione equivalente;
- i) Qualora il progetto preveda la realizzazione di attività materiali in immobili o aree funzionali all'elaborazione degli studi e delle ricerche:
 - Se il richiedente appartiene alle categorie previste dalle lettere a), b), c) ed e) del paragrafo 7 del presente avviso, esso dovrà allegare copia del titolo di disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui viene realizzato l'intervento, nelle varie tipologie già declinate nel presente paragrafo a seconda delle casistiche, ovvero:
 - nel caso in cui il richiedente sia proprietario, copia dell'atto di acquisto registrato;
 - nel caso in cui il richiedente sia affittuario/comodatario, copia del relativo contratto, regolarmente registrato ed in corso di validità, avente una durata, anche attraverso clausole di rinnovo tacito, che garantisca il rispetto dei vincoli di cui al par. 22. In caso di rinnovo anche tacito presentare documentazione attestante l'avvenuto rinnovo, tale da coprire il periodo vincolativo. Unitamente a tale documentazione, va altresì presentata una dichiarazione sostitutiva, resa dal proprietario, di assenso alla realizzazione dell'intervento nonché al rispetto dei relativi vincoli;
 - in tutte le altre casistiche non contemplate dai precedenti punti, copia del titolo, in corso di validità, in forza del quale si ha la disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui viene realizzato l'intervento.
 - Se il richiedente appartiene alla categoria prevista dalla lettera e) del paragrafo 7 del presente avviso, esso dovrà presentare l'autorizzazione rilasciata dal partner di progetto ad accedere all'area nonché il titolo di disponibilità dell'area detenuto dal partner.
- j) Copia degli ultimi due bilanci consolidati approvati e depositati prima della presentazione della domanda e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA; in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due

- dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) comprensive di ricevuta di presentazione. Tale documentazione non è obbligatoria per le imprese di nuova costituzione;
- k) Per i richiedenti di natura privata, dichiarazione sostitutiva rilasciata da un istituto di credito o da soggetto iscritto all'albo dei revisori dei conti o all'albo dei commercialisti, che attesti la capacità finanziaria del richiedente necessaria al rispetto delle condizioni stabilite nel presente Avviso, all'ottenimento ed al mantenimento del contributo richiesto in relazione al progetto presentato – **Allegato G**;
 - l) I richiedenti indicati nel Par. 7 qualora attivino la collaborazione tra partners devono presentare l'accordo di collaborazione tra i partners. Qualora l'accordo non sia definitivo, dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla concessione, pena la revoca del contributo;
 - m) Documentazione prevista al par. 9.2, per la fornitura di beni e/o servizi e/o spese generali, in relazione alla tipologia di spesa, secondo le modalità previste nelle Linee guida per l'ammissibilità della spesa del PN FEAMPA 2021-2027;
 - n) Documentazione idonea a dimostrare la richiesta per iscritto dei preventivi, nonché l'avvenuta trasmissione degli stessi al richiedente;
 - o) Dépliant illustrativi e/o schede tecniche dei beni/attrezzature oggetto di richiesta del contributo;
 - p) **Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000** relativa all'ammissibilità dell'IVA – **Allegato H**;
 - q) Documentazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, secondo i criteri previsti al paragrafo 15;
 - r) Ogni altro documento ritenuto utile, ad esempio: elenco dei documenti allegati alla domanda.

I **tecnici abilitati** che sottoscrivono la documentazione, devono risultare professionisti qualificati, iscritti nei rispettivi Albi o Collegi professionali di riferimento ed esterni al soggetto richiedente, ai fornitori e alla società di consulenza incaricata per la predisposizione della domanda.

La documentazione richiesta dal presente Avviso che prevede sottoscrizione, può essere sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e norme collegate, oppure sottoscritta con firma autografa allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Non saranno ritenute valide modalità di sottoscrizione diverse da quelle sopra individuate, pena l'irricevibilità/inammissibilità della domanda.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, la non ammissibilità a finanziamento, ovvero la revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie e l'esclusione dalla possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sul FEAMPA.

12. Dotazione finanziaria

Al presente Avviso, è destinato un importo complessivo pari ad **€ 200.000,00**.

Oltre alle risorse sopra indicate, potranno essere destinate ulteriori risorse derivanti, se disponibili, da eventuali proposte di variazioni del piano finanziario contenuto nella Strategia di sviluppo locale.

Potranno essere utilizzate anche economie derivanti da revoche, rinunce o minori spese realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini dello scorrimento della graduatoria.

13. Intensità dell'aiuto e aiuti di stato

Importo minimo di contributo concedibile: **€ 20.000,00**.

Importo massimo di contributo concedibile: **€ 50.000,00**

L'aliquota massima specifica di intensità di aiuto per le operazioni connesse alla PPC, così come previsto nell'allegato III del Reg. (UE) 2021/1139 (Riga 7) è pari al 100% della spesa ammissibile.

Ai sensi dell'art. 10, par. 2, dello stesso Reg. (UE) 2021/1139, si evidenzia che “*Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE*”. Pertanto, l'attuazione degli interventi previsti dal presente Avviso non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato.

14. Valutazione istruttoria

Le domande pervenute vengono classificate attraverso l'assegnazione di un numero di protocollo. Le domande sono protocollate con numerazione univoca e progressiva, attribuendo a ciascuna istanza di contributo un codice pratica univoco e progressivo.

Il procedimento istruttorio si concluderà entro 90 giorni, prorogabili in coerenza con quanto disciplinato dalla L. 241/1990, decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle domande previsto nell'Avviso pubblico.

L'istruttoria delle domande è svolta singolarmente o collegialmente da un Nucleo di Valutazione i cui membri sono nominati con atto del *Consiglio Direttivo del GALPA CER* attraverso la redazione di appositi verbali e la compilazione di apposite check list per ogni fase successivamente individuata.

L'istruttoria comprende tre fasi:

1. Ricevibilità della domanda

Per ogni domanda presentata deve essere verificata la ricevibilità ovvero il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di sostegno, di cui al par. 10;
- b) utilizzo dei modelli di cui all'Allegato A e B, debitamente sottoscritto, come previsto al precedente par. 10;

Nel caso in cui anche una sola delle condizioni sopra individuate non sia rispettata, la domanda viene considerata irricevibile ed automaticamente esclusa dalla procedura.

La mancata sottoscrizione e/o la sottoscrizione apposta con modalità diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a) e b), anche per uno solo dei soggetti tenuti alla stessa, non è in alcun modo sanabile.

La “non ricevibilità” è comunicata al richiedente tramite posta elettronica certificata (PEC).

Qualora la domanda superi il vaglio della prima fase, si procederà con la fase di ammissibilità.

2. Ammissibilità

In tale fase deve essere verificata:

- a) la presenza della documentazione di cui al par. 11, fatto salvo quanto previsto sulla ricevibilità della domanda;
- b) la sottoscrizione secondo le modalità stabilite al par. 10 dei moduli di cui agli allegati A, B, C, D, E;
- c) l'ammissibilità del richiedente e dell'operazione, in relazione alla sussistenza dei requisiti richiesti.

Al fine della verifica di cui al sopracitato punto c), comprensiva dei controlli inerenti alla regolarità contributiva ai fini del DURC, verrà effettuato il controllo di quanto comunicato/dichiarato con la domanda e la documentazione ad essa allegata presso le Amministrazioni competenti, anche attraverso la consultazione di banche dati informative secondo quanto disposto dalla normativa nazionale.

La domanda sarà considerata inammissibile qualora:

- a) siano **assenti i documenti** di cui al paragrafo 11, **lettera e)** Allegato E, **lettera f)** Allegato F) ovvero la

loro mancata sottoscrizione secondo le modalità stabilite al paragrafo 11 (firma digitale - D.lgs. 82/2005 s.m.i., ovvero firma autografa accompagnata da copia del documento di identità), e di cui alle **lettere l) e m)** determinano **l'inammissibilità della domanda**. Su tale documentazione solo se presente e debitamente sottoscritta potrà essere richiesta, se ritenuto necessario, unicamente la correzione di evidenti errori materiali ovvero refusi.

Inoltre sempre con riferimento alla documentazione richiesta al paragrafo 11 si applica la seguente prescrizione:

- la delibera e/o il verbale da cui risulti l'assenso a sostenere l'investimento, nonché ad assumere l'impegno a mantenere i vincoli di cui al **paragrafo 22, se materialmente non presentata, non è integrabile, determinando l'inammissibilità della domanda**. La documentazione attestante l'assenso all'investimento non è altresì integrabile, seppur presentata, qualora la stessa non verta sul progetto/i presentato/i oppure nel caso in cui essa non sia stata resa sui beni oggetto di presentazione di domanda (**lettera h**);
- la documentazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, secondo i criteri previsti al paragrafo 15, (lettera q) non è integrabile in quanto deve attestare il possesso del requisito dal momento della domanda. Pertanto in caso di assenza della documentazione, il punteggio relativo non potrà essere assegnato.

Qualora risultino assenti i documenti di cui al **paragrafo 11, lettere c) d) g) i) j) k) n) o) p)** il RUP provvederà a richiederne la trasmissione nei limiti di quanto stabilito all'articolo 6 della Legge n. 241/1990. Tale richiesta costituisce anche comunicazione dei motivi ostativi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

La documentazione deve essere fornita **completa e sottoscritta e corrispondente a quanto richiesto** entro i termini fissati nell'apposita comunicazione, pena l'inammissibilità della domanda. **Non si procederà ad ulteriori comunicazioni e dell'esclusione della domanda verrà dato atto nel provvedimento finale.**

Qualora le integrazioni pervengano complete sottoscritte e corrispondenti a quanto richiesto nei termini stabiliti, ma la loro valutazione dia esito negativo comportando l'inammissibilità dell'intera domanda, gli ulteriori motivi ostativi saranno comunicati al richiedente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

3. Valutazione e selezione

Per le domande i cui controlli hanno dato esito positivo e la documentazione presentata sia completa, si prosegue con l'attività istruttoria di valutazione del progetto e alla contestuale attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di selezione degli interventi fissati dall'Avviso pubblico.

Tale fase prevede:

- a) la valutazione del contenuto della documentazione di cui al par. 11;
- b) l'attribuzione del punteggio.

Il punteggio a ciascuna domanda è assegnato sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo par. 15, compilando l'apposita scheda di valutazione.

Ai sensi della Convenzione tra O.I. e GALPA CER e del Manuale delle procedure e dei controlli dell'O.I., terminata l'istruttoria, gli esiti vengono trasmessi dal Comitato di Valutazione al RUP che provvederà a sottoporre la proposta di graduatoria provvisoria al Consiglio Direttivo del GALPA CER per l'approvazione e la successiva trasmissione all'O.I.

Tali esiti sono costituiti della seguente documentazione:

- Elenco delle domande presentate;
- Graduatoria delle domande ammissibili;

- Elenco delle domande ammesse finanziabili;
- Elenco delle domande ammesse ma non finanziabili per insufficienza di risorse (eventuale);
- Elenco delle domande non ricevibili, non ammissibili o escluse (eventuale).

La graduatoria provvisoria è approvata con atto del Consiglio Direttivo del GALPA CER, ed è subordinata al suo recepimento da parte dell'O.I.

Nel medesimo atto del Consiglio Direttivo del GALPA CER, sono altresì indicate le domande ritenute irricevibili, non ammissibili ed escluse, complete delle motivazioni di rigetto per le non ammissibili ed escluse. Inoltre, per le non ammissibili e le escluse, il RUP avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di contributo.

Il procedimento prosegue come indicato al par. 16 del presente Avviso.

15. Criteri di selezione

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri elencati nella tabella che segue ed attribuibili al progetto sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 (il valore 0 potrà essere assegnato solo qualora il criterio non sia applicabile alle iniziative attivate dall'Avviso pubblico) e 100 e il coefficiente (C). La somma di tutti i "pesi" della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale.

BANDO AZIONE 2.A.2 GALPA CER				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	1	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	1	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro e Piccola C=1 R1=Media C= 0,5	15	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	Non applicabile in quanto non di rilievo per la tipologia di interventi ammissibili	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	Non applicabile in quanto non di rilievo per la tipologia di interventi ammissibili	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4=Max C=1	Non applicabile in quanto non di rilievo per la tipologia di interventi ammissibili	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	C=0 R5=1; C=0,25 R5=2; C=0,50 R5=3; C=0,75 R5=4; C=1 R5>4	10	

SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali ad esempio imprese della pesca, istituti di ricerca, associazioni di categoria, ecc (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	10	
SR7	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R7)	R7=SI C=1 R7=NO C=0	1	
SR8	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R8)	R8=SI C=1 R8=NO C=0	1	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1 bassa C= 0,25 Q1 media C=0,50 Q1 alta C =1	12	<u>OBBLIGATORIO</u> <u>DAI 111201</u>
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento	10	<u>OBBLIGATORIO</u> <u>DAI 221502</u>
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0\% \leq PD \leq 50\%$ C=PD/0,5*PT PD>50% C=1	Non applicabile in quanto non di rilievo per la tipologia di interventi ammissibili	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0\% \leq PG < 50\%$ C=PG/PT PG>50% C=1	Non applicabile in quanto non di rilievo per la tipologia di interventi ammissibili	
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	Non applicabile in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili	
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q6). Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Q6=Min C=0 Q6=Max C=1	Non applicabile in quanto non pertinente con la tipologia di interventi ammissibili	
Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0	8	<u>OBBLIGATORIO</u> <u>DAI 111201</u>
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	1	
Q9	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0	Non applicabile in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili	
Q10	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0	10	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=2 C=0,50 O1=3 C=1	4	

SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per la realizzazione di Piani di Gestione Locali ² (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1	5	
SO3	L'operazione prevede investimenti per migliorare la selettività per taglia e/o specie degli attrezzi da pesca a bordo dei pescherecci della piccola pesca costiera (O3)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento	1	
SO4	L'iniziativa riguarda la gestione e l'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg.(UE) 2014/1143 (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1	5	OBBLIGATORIO DAI 111201
SO5	L'iniziativa riguarda investimenti a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando o riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'art.15 del Regolamento (UE) n.1380/2013 ovvero le catture indesiderate di specie sensibili in accordo al Reg. (UE) 2019/1241 (O5)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento		Non applicabile in quanto non pertinente con le tipologie di interventi ammissibili
SO6	L'iniziativa riguarda gli investimenti destinati ad attrezzature che riducono gli impatti causati dall'attività di pesca sugli ecosistemi acquatici e gli habitat marini (O6)	C=Costo investimento transizione green/Costo totale dell'investimento		Non applicabile in quanto non pertinente con le tipologie di interventi ammissibili
SO7	L'iniziativa prevede lo scambio di informazioni tra pescatori e mondo della ricerca e/o la sperimentazione di misure tecniche (aree nursery, TAC) e/o azioni volte alla riduzione delle catture indesiderate e dei rigetti (O7)	O7=NO C=0 O7=SI C=1	5	OBBLIGATORIO DAI 111201
SO8	L'iniziativa riguarda investimenti finalizzati ad una gestione sostenibile della pesca del nasello nelle GSA 9,10 e 11 e in 17 e 18 con i sistemi GNS e LLS, mediante l'adesione alle misure tecniche dei relativi piani sui demersali dell'area Westmed e dell'Adriatico (O8)	O8=NO C=0 O8=SI C=1		Non applicabile in quanto non pertinente con le tipologie di interventi ammissibili
SO9	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare l'acquisizione dei dati anche per alimentare la rete EMODnet (O9)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		Non applicabile in quanto non pertinente con le tipologie di interventi ammissibili
Totale			100	

N.B. Saranno inseriti in graduatoria i progetti che ottengono un punteggio minimo pari a 40.

Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40.

In caso di ex-aequo (parità di punteggio) si darà preferenza ai progetti di importo maggiore.

² Rif alle misure di cui all'art.20, Reg.1380/2013: *Articolo 20 Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche*

1. Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificamente per questa zona o che affrontino specificamente il problema individuato dallo Stato membro interessato. Le misure dello Stato membro sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e all'articolo 3 e sono vincolanti almeno quanto le misure previste nel diritto dell'Unione.

2. Quando le misure di conservazione e di gestione che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure sono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati in merito al progetto di misure corredato di una relazione dalla quale si evinca, altresì, che tali misure non sono discriminatorie. Ai fini di tale consultazione lo Stato membro che chiede la consultazione può fissare un termine ragionevole che, tuttavia, non può essere inferiore a due mesi.

3. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili informazioni pertinenti relative alle misure adottate a norma del presente articolo.

4. Qualora ritenga che una misura adottata ai sensi del presente articolo non rispetti le condizioni di cui al paragrafo 1 la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui Criteri di selezione approvato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 marzo 2023 alla quale si rinvia.

16. Approvazione della graduatoria e concessione del contributo

La graduatoria dei soggetti ammissibili al sostegno è approvata con apposito atto del Responsabile dell'Area Sviluppo locale partecipativo, nel quale sono indicate anche le domande ritenute irricevibili o non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento (GALPA CER) avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di sostegno.

Nel medesimo atto il Responsabile dell'Area Sviluppo locale di Tipo Partecipativo del Settore Programmazione, Sviluppo del territorio e Sostenibilità delle produzioni provvede alla concessione dei sostegni.

L'atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario sono inserite nella nel Sistema Italiano di Gestione della Pesca e dell'Acquacoltura (SIGEPA).

Le domande di sostegno, presenti nella graduatoria provvisoria, sono oggetto di un controllo a campione da parte dei funzionari incaricati dell'O.I., in misura non inferiore al 5% dell'importo ammesso sulla graduatoria approvata dal GALPA CER.

La documentazione relativa al procedimento istruttorio sulle domande campionate sarà trasmessa dal GALPA CER all'O.I., per l'espletamento dei controlli previsti dalla Convenzione GALPA CER / O.I. REGIONE EMILIA ROMAGNA, ai fini del recepimento e della successiva approvazione della graduatoria finale.

L'O.I. comunicherà l'esito del controllo a campione al GALPA CER, il quale:

- a) in caso di esito positivo, provvederà a comunicare via PEC ad ogni soggetto richiedente l'esito finale dell'istruttoria e la graduatoria definitiva. Da tale comunicazione decorrono i termini per la presentazione di ricorso giurisdizionale o amministrativo;
- b) in caso di esito negativo, provvederà ad espletare tutti gli adempimenti procedurali necessari all'approvazione di una nuova graduatoria, da trasmettere successivamente all'Amministrazione regionale, per l'esecuzione degli accertamenti descritti in precedenza.

Secondo quanto di seguito previsto, la Responsabile dell'Area Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del Settore Programmazione, Sviluppo del Territorio e Sostenibilità delle produzioni O.I. Regione Emilia-Romagna, con proprio provvedimento:

- concede i contributi alle domande in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili, anche contestualmente all'approvazione della graduatoria definitiva;
- richiede, eventualmente, all'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria in relazione alle risorse disponibili, la manifestazione di interesse ad accedere comunque al finanziamento, seppur parziale;
- comunica la non finanziabilità per insufficienza di risorse.

In caso di successiva disponibilità di risorse, la Responsabile dell'Area Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, O.I. Regione Emilia-Romagna:

1) provvede alla concessione del contributo al soggetto parzialmente finanziato fino alla concorrenza del contributo massimo concedibile;

2) comunica agli ulteriori soggetti finanziabili, secondo l'ordine della graduatoria e nei limiti delle risorse rese disponibili:

- la disponibilità delle stesse;
- il termine ultimo per la conclusione del progetto e, contestualmente, richiede la manifestazione del permanere dell'interesse al finanziamento;

- procede alla concessione del contributo in caso di permanenza dell'interesse, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

L'O.I., mediante la procedura informatica interna per la Gestione degli Atti Amministrativi della Regione Emilia-Romagna, cura la pubblicazione dei provvedimenti adottati sul BURERT, sul portale regionale alla sezione "Amministrazione trasparente" e sulla pagina dedicata al FEAMPA.

La graduatoria definitiva sarà altresì pubblicata sul sito web del GALPA CER.

17. Modalità, tempi di realizzazione del progetto e proroghe

I progetti devono essere ultimati, con le modalità e nei termini indicati al par. 19, pena la decadenza dal beneficio del contributo, salvo eventuali periodi di proroga.

Durante la fase di attuazione dei progetti finanziati, il GALPA CER riceve ed istruisce, approva o nega le eventuali richieste di proroga da parte dei beneficiari ammessi a contributo; il GALPA CER è tenuto a trasmettere all'O.I. la richiesta di proroga e il successivo esito, anche per gli eventuali adeguamenti di carattere finanziario. L'esito sarà contestualmente comunicato anche al beneficiario.

È possibile richiedere una sola proroga dei termini di ultimazione e rendicontazione finale del progetto: il periodo di proroga non potrà essere superiore al 50% della durata di realizzazione del progetto.

La richiesta di proroga deve essere trasmessa, tramite PEC, al GALPA CER Costa dell'Emilia-Romagna entro i 30 giorni antecedenti la scadenza del termine di conclusione del progetto. Le richieste di proroga debitamente motivate dal beneficiario devono contenere il nuovo cronogramma degli interventi (ove previsto) nonché la relazione tecnica ed eventualmente fotografica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa. Trascorsi 30 giorni dal ricevimento senza che il Responsabile del procedimento abbia provveduto a comunicare il diniego ovvero a richiedere chiarimenti, la proroga si intende concessa.

In ogni caso può essere concessa **una sola proroga, ivi inclusa quella collegata ad una variante**. Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe soltanto se motivate da eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili non imputabili al richiedente, debitamente documentati.

18. Varianti e adattamenti tecnici

Durante la fase di attuazione dei progetti finanziati, il GALPA CER riceve ed istruisce, approva o nega le eventuali richieste di variante da parte dei beneficiari ammessi a contributo; il GALPA CER è tenuto a trasmettere all'O.I. la richiesta di variante e il successivo esito, anche per gli eventuali adeguamenti di carattere finanziario. L'esito sarà contestualmente comunicato anche al beneficiario.

L'intervento deve essere realizzato in conformità al progetto ammesso a contributo.

È possibile richiedere una sola variante per progetto. Le varianti in corso d'opera, intese come modifiche al progetto approvato, sono ammesse solo per la parte del progetto da realizzare e comunque non oltre il 40% del costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali. Eventuali deroghe alla soglia massima della variante potranno essere consentite solo in presenza di eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili non imputabili al richiedente, debitamente documentati e motivati.

Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente richieste: la richiesta di variante deve essere trasmessa almeno 60 giorni continuativi prima della scadenza del termine di conclusione del progetto. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica e fotografica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e da un quadro di comparazione

che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Il quadro di comparazione tra quanto approvato e quanto proposto in variante dovrà essere articolato sia per singole voci di spesa, sia per categorie di spesa in forma aggregata.

La variante è esaminata dal Nucleo di Valutazione del GALPA CER al fine di verificarne il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa in graduatoria in una posizione utile al finanziamento.

Pertanto, possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che:

- l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva;
- i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione;
- la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Il Nucleo di Valutazione attraverso il RUP riferirà al Consiglio Direttivo che provvederà all'approvazione della variante ovvero a richiedere al RUP di comunicarne il rigetto e le relative motivazioni. Il procedimento istruttorio per l'approvazione delle varianti richieste si conclude nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa istanza.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo (al netto di eventuali ribassi di gara) così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono pertanto a carico del beneficiario.

Non possono essere autorizzate varianti che comportino:

- una modifica delle categorie di spesa (macchine ed attrezzature, spese per attività di consulenza, spese per attività di studi/monitoraggio/ricerca) del quadro economico originario. Possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni ed in ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 40% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali;
- una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'opera/progetto/investimento stesso i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento (nei casi in cui all'opera/progetto/investimento sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità);

Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo delle eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. Ai fini del predetto divieto, non costituiscono economie le minori spese afferenti ad un intervento derivanti da modifiche o diverse modalità realizzative del medesimo.

In ogni caso le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati solo dopo l'inoltro della richiesta di variante. La realizzazione della variante prima della formale approvazione non comporta alcun impegno per il GALPA CER e/o O.I. Regione Emilia-Romagna e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

L'esecuzione di una variante accertata in sede di verifica e non sottoposta alla preventiva autorizzazione comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In caso contrario si procederà alla revoca del contributo concesso.

Non sono considerati varianti le modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative.

Adattamenti Tecnici.

Ferma restando la realizzazione del progetto approvato, gli adattamenti tecnici sono ammessi nei limiti del 10% della spesa ammessa. Sono considerati adattamenti tecnici del progetto:

- il cambio fornitore;

- la sostituzione di un'attrezzatura (complesso degli attrezzi, macchine, strumenti, impianti, necessari alla lavorazione e allo sviluppo dell'attività) con altra funzionalmente equivalente (ad esempio modifica della marca o del modello dell'attrezzatura acquistata);
- modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative.

La realizzazione di un adattamento tecnico che comporti una variazione di spesa superiore al limite consentito del 10% sarà soggetta alla regolamentazione prevista per le varianti.

Gli adattamenti tecnici devono essere comunicati al tramite PEC al GALPA CER prima della loro realizzazione. L'esecuzione di adattamenti tecnici accertati in sede di verifica della rendicontazione finale non preventivamente comunicati ovvero comunicati a seguito della loro realizzazione, potranno comportare il mancato riconoscimento degli stessi e, in relazione alla funzionalità complessiva del progetto e dell'operazione di riferimento, l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

L'eventuale maggiore spesa derivante dalla realizzazione dell'adattamento tecnico rimane a carico del beneficiario.

19. Termini e modalità di rendicontazione e di pagamento

È ammessa esclusivamente la presentazione di una domanda di liquidazione a saldo in un'unica soluzione entro 12 mesi dalla data di concessione. La domanda di liquidazione del saldo finale deve essere presentata al GALPA CER, presso la capofila DELTA 2000 soc. cons. a r.l. entro i termini indicati nell'atto di concessione, comprese eventuali proroghe come indicato al par. 17. Le spese devono essere tutte liquidate entro i termini della presentazione della domanda di pagamento.

Il beneficiario che presenta la domanda di saldo deve almeno produrre la seguente documentazione:

- Relazione tecnica ed esplicativa finale sottoscritta dal richiedente contenente la descrizione delle operazioni e delle attività realizzate, i principali esiti delle operazioni realizzate, i materiali prodotti e/o i risultati ottenuti.
- Elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro.
- Le fatture quietanzate o documentazione fiscalmente equivalente, in formato xml e copia in formato pdf, riportanti la dicitura "PN FEAMPA 2021-2027 – AZIONE 2.A.2. GALPA CER - C.U.P.____", il titolo del progetto e laddove richiesto anche il CIG, comprovanti le spese effettivamente sostenute, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto ____" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola ____".
- Relativamente alle attrezzature e ai beni acquisiti, copia dell'ordinativo e del documento di consegna o titolo di proprietà, al fine di verificare che non siano stati acquisiti prima della presentazione della domanda di contributo.
- Per le spese di noleggio imbarcazioni (*nel caso in cui **non** si rientri nei casi di applicazione dei costi standard unitari*):
 - Documentazione relativa alle procedure e modalità di selezione del fornitore;
 - Copia del contratto di noleggio o leasing;
 - Copia delle fatture con l'indicazione del CUP e del riferimento al progetto e quietanze relative ai pagamenti.
- Per le spese di noleggio imbarcazioni rendicontate a costi standard (*imprese di pesca*):
 - copia della licenza di pesca rilasciata dall'Ufficio Marittimo ovvero attestazione provvisoria di ogni

singola imbarcazione. Per le imbarcazioni afferenti alla categoria delle così dette “remo veliche” su cui sono installati apparati propulsivi esclusivamente per lo spostamento, licenza di pesca (attestazione provvisoria) e licenza di navigazione riportanti i dati dell’apparato propulsivo di bordo per ogni imbarcazione (per le imprese di pesca e di acquacoltura);

- copia Ruolino di equipaggio con evidenza della matricola dell'imbarcazione e degli imbarchi ricadenti nel periodo oggetto della prestazione;
- attestazione riportante il personale presente sulle unità adibite agli impianti di acquacoltura (equipaggio imbarcato ovvero altro personale addetto alla manutenzione degli impianti e/o lavorazione dei prodotti come comunicato all’Ufficio Marittimo competente) (per le imprese di acquacoltura).
- Per acquisizione di beni e servizi: nel caso vengano attivate procedure di affidamento nel rispetto del D.lgs. n. 36/2023 - Codice dei Contratti pubblici, la presentazione dei documenti ed atti relativi alla procedura di selezione; in base alla tipologia di procedura di gara; atto di affidamento/Contratto/Convenzione/Accordi; atti relativi all’attestazione dell’avvenuto servizio/fornitura.
- Per le spese relative a strumentazioni e attrezzature, prospetto di calcolo dell’ammortamento imputabile al progetto finanziato, con esplicitazione dei mesi di effettivo utilizzo.
- In caso di affidamento diretto, presentazione dei preventivi acquisiti da almeno tre operatori.
- Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.
- Pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto.
- Per le spese relative al PERSONALE INTERNO, la rendicontazione potrà avvenire come segue, in relazione alla tipologia di beneficiario:

A. Solo per imprese; università; enti di ricerca pubblici/privati le spese del personale impiegato per attività di ricerca e sviluppo saranno rendicontate a costi standard unitari e dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- copia del LUL – Libro Unico del Lavoro per la documentazione dello stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro utilizzato per la realizzazione del progetto, ove previsto;
- timesheet (registro/foglio presenze) redatto su base mensile del dipendente/collaboratore/assegnista, sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro, (qualora il beneficiario sia un’Università o un Ente di ricerca pubblico vigilato dalla Pubblica Amministrazione, sono ammessi anche i timesheet integrati di norma utilizzati per la rendicontazione dei progetti a finanziamento diretto dell’Unione Europea, purché comprensivi delle informazioni richieste). Tali registri, redatti in modo che risulti il monte ore complessivamente prestato dal partecipante, con distinta delle ore impegnate nel progetto, devono essere sottoscritti dall’interessato e dal responsabile di progetto;
- relazione finale delle attività della risorsa coinvolta nel progetto;
- ordine interno di servizio di assegnazione del personale dipendente alle attività del progetto (qualora il beneficiario sia un’Università o un Ente di ricerca pubblico vigilato dalla Pubblica Amministrazione, è in alternativa ammessa altra documentazione in cui si descrive il team di progetto, il personale di ricerca coinvolto e il rispettivo ruolo specifico di ciascuno);
- in caso di Ente di ricerca pubblico, documentazione contrattuale che riporti il monte ore annuo previsto per il dipendente rendicontato;

- per ogni persona impiegata nel progetto sarà convenzionalmente stabilito un numero massimo di ore lavorative annue associato alla categoria di appartenenza, secondo i contratti nazionali di lavoro ovvero, per il personale dipendente degli Ente di ricerca pubblico, e in base alla regolamentazione interna dell'Ente di appartenenza;
- per i dottorati e gli assegni di ricerca copia dell'atto di assegnazione degli stessi, da cui si evince la durata e attestazione di avvenuto svolgimento delle attività da parte del responsabile della ricerca.

B. Per i soggetti ammissibili di cui al punto e) Associazioni di categoria della pesca riconosciute e/o e qualora per la realizzazione di un progetto sia previsto l'impiego di personale inquadrato dal nuovo contratto di ricerca introdotto dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, le spese del personale impiegato per attività di ricerca e sviluppo saranno rendicontate a costi reali e dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- Ordine di servizio/atto amministrativo di assegnazione del personale al progetto;
 - Buste paga e documentazione attestante il pagamento netto a favore del dipendente;
 - Documentazione probatoria dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali/oneri sociali/contributi previdenziali;
 - Prospetto dettagliato del costo orario medio del lavoro ordinario, che attesti anche l'ammontare dei versamenti previdenziali e assistenziali;
 - Timesheet firmato dal Responsabile di progetto per singolo addetto e per singolo mese;
 - Prospetto riepilogativo firmato dal Responsabile di progetto con l'indicazione delle spese sostenute per ciascun soggetto, periodo di riferimento, n. ore lavorate nel periodo, costo orario e riferimento pagamento;
 - Output utili a giustificare la spesa.
- IMPIEGO DI PERSONALE ESTERNO:
- Documentazione relativa alla procedura di selezione del collaboratore;
 - Curriculum vitae sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste;
 - Lettera d'incarico/contratto sottoscritto dalle parti;
 - Idonea documentazione attestante le attività effettivamente svolte dal collaboratore;
 - Attestazione di conformità delle attività svolte da parte del responsabile/referente di progetto debitamente firmata;
 - Notule, buste paga/fatture;
 - Documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento dei compensi netti;
 - Documentazione probatoria dell'avvenuto versamento delle ritenute d'acconto e degli oneri previdenziali e assicurativi, qualora dovuti.
- SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO del personale non amministrativo
- Autorizzazione preventiva da parte del Responsabile di progetto allo svolgimento della missione;
 - Fatture/Richieste rimborso relative al servizio di vitto e alloggio;
 - Ricevute e scontrini in originale (salvo casi di partita iva) intestati al fruitore del servizio o al committente del vitto, alloggio e spese di trasporto se non fatturate;

- Titoli di viaggio;
- Mezzo proprio, se ammissibile a rimborso: prospetto riepilogativo individuale dei viaggi effettuati dal quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i chilometri totali ed il rimborso spettante, corredato dalla ricevuta di quietanza, dagli eventuali scontrini o ricevute fiscali di pedaggio, nonché dall'autorizzazione all'uso di tale mezzo;
- Documentazione attestante l'avvenuto pagamento (mandati quietanzati, bonifici bancari, etc.);
- Documentazione attestante l'eventuale partecipazione a eventi (ad esempio: quote di iscrizione ecc.). In caso di affidamento del servizio di prenotazione viaggio e alloggio ad una società esterna, il documento giustificativo, ovvero la fattura emessa a rimborso del servizio, deve essere corredata dalla documentazione su richiamata a supporto dell'ammissibilità della rendicontazione della spesa.
- Per le spese di consulenza, contratti che definiscono, tra l'altro, oggetto e importo della prestazione; relazione che dia conto delle attività realizzate.
- Nel caso di realizzazione di studi e indagini, gli elaborati prodotti.
- Nel caso di servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità) e attestazione delle presenze e della realizzazione di incontri e seminari (anche documentazione fotografica).
- Documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA.
- Allegato C - Indicatori di risultato compilato;
- Allegato D - Modulo per la comunicazione dei dati di pagamento.
- Copia delle autorizzazioni e pareri ove previsti e dichiarati nell'Allegato B trasmesso in domanda o in sede di richiesta di variante.
- Eventuale altra documentazione specificata nell'atto di concessione dei contributi ovvero successivamente alla presentazione della domanda di liquidazione.

Modalità di pagamento delle spese sostenute da parte dei beneficiari di diritto pubblico

Le spese ammesse devono essere pagate secondo le procedure previste nei rispettivi ordinamenti e con modalità che garantiscano l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari. Devono quindi essere rispettate le indicazioni di cui alla normativa vigente in materia.

Fermo restando quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm., come deciso dalla delibera CIPE 24/2004, il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi allo specifico progetto finanziato. Nella rendicontazione presentata da beneficiari pubblici il CUP e il CIG dovranno essere apposti sui documenti di spesa (fatture elettroniche o documentazione fiscalmente equivalente) e sugli strumenti di pagamento, pena inammissibilità della spesa.

Per i documenti giustificativi diversi dalla fattura o documentazione fiscalmente equivalente, qualora non siano presenti CUP, CIG o dicitura equipollente *PN FEAMPA 2021-2027 – AZIONE 2.A.2 GALPA CER* è necessario produrre una copia del documento giustificativo da conservare nel fascicolo dell'operazione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante:

Il documento giustificativo di spesa _____ n. _____ del _____ è riferito ad una spesa a valere sul PN FEAMPA 2021-2027 - CUP.....CIG (ove applicabile);

Il documento giustificativo di spesa viene presentato/non viene presentato a valere su altre agevolazioni.

Modalità di pagamento delle spese sostenute da parte dei beneficiari di diritto privato

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione del progetto, il beneficiario, dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese e potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità:

- **Sepa Credit Transfer (SCT) o Bonifico SEPA:** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, il nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.), la descrizione della causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato e al PN FEAMPA 2021/2027. Nel caso in cui il bonifico sia disposto on-line, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento e al PN FEAMPA 2021/2027;
- **Ricevuta Bancaria (RIBA):** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato e al PN FEAMPA 2021/2027;
- **Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID:** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, dal quale siano visibili l'intestatario del conto corrente, l'importo, il nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione, il riferimento al titolo di spesa pagato al PN FEAMPA 2021/2027 e il numero relativo al canone o rata pagata;
- **Carta di credito/debito:** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito, le ultime 4 cifre della carta, l'importo, la data della transazione, l'avvenuto addebito dell'importo delle operazioni eseguite;
- **Assegno circolare “non trasferibile”:** il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare;
- **Assegno bancario/postale:** l'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni devono essere emessi muniti della clausola di non trasferibilità. Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare **dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici**, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, la modalità con la quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica dei beni o servizi forniti.

I pagamenti effettuati per la realizzazione del progetto/i devono transitare su conto corrente, bancario o postale, dedicato esclusivamente al progetto oppure dedicato al progetto anche se già in uso che dovrà essere impiegato per tutti i pagamenti relativi al progetto. Esso dovrà essere comunicato dal richiedente in un'apposita sezione della domanda di contributo (**Allegato A**). **Esclusivamente su tale conto devono essere**

effettuate sia le operazioni in uscita (pagamento ai fornitori) che quelle in entrata (accredito del contributo).

La documentazione di spesa effettuata deve essere riconducibile al beneficiario del contributo.

Non sono ammessi:

- pagamenti in contante;
- titoli di spesa diversi da quelli sopra riportati;
- pagamenti effettuati da soggetti diversi dal beneficiario;
- pagamenti disposti su conti correnti cointestati;
- pagamenti effettuati anticipatamente rispetto all'emissione della fattura (esclusi quelli a titolo di caparra confirmatoria o disposti a seguito di emissione di nota pro-forma ammessa solo con riferimento a prestazioni professionali).

Il Codice unico attribuito al progetto (CUP) dovrà essere obbligatoriamente presente sui documenti di spesa (fatture elettroniche o documentazione fiscalmente equivalente), pena inammissibilità della relativa spesa.

Si precisa che, per quanto riguarda le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di sovvenzione, ma prima della notifica del provvedimento di concessione, in assenza del CUP, la tracciabilità sarà garantita apponendo sulla documentazione giustificativa di spesa il seguente riferimento al fondo FEAMPA e al presente Avviso: *PN FEAMPA 2021/2027. AZIONE 2.A.2 GALPA COSTA EMILIA-ROMAGNA*, pena inammissibilità della spesa.

Per i documenti giustificativi diversi dalla fattura e documentazione fiscalmente equivalente, qualora non siano presenti CUP o dicitura equipollente *PN FEAMPA 2021-2027 – AZIONE 2.A.2 GALPA CER* è necessario produrre una copia del documento giustificativo da conservare nel fascicolo dell'operazione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante:

Il documento giustificativo di spesa _____n. _____ del _____ è riferito ad una spesa a valere sul PN FEAMPA 2021-2027 - CUP.....;

Il documento giustificativo di spesa viene presentato/non viene presentato a valere su altre agevolazioni

20. Modalità di erogazioni del contributo

La domanda di pagamento, dopo essere stata protocollata, unitamente alla documentazione da presentare come indicato, è oggetto del **controllo di I livello** da parte del GALPA CER – controllo amministrativo contabile secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure e dei controlli Regione Emilia-Romagna FEAMPA 2021-2027, secondo le disposizioni di cui al par. 4.2.

Le verifiche amministrativo-contabili verteranno sulla sussistenza e sulla correttezza della documentazione richiesta a rendicontazione tenuto conto, se presenti, di eventuali proroghe concesse, varianti e adattamenti tecnici comunicati e accolti, fermo restando la possibilità di richiedere ogni altra documentazione utile per lo svolgimento del controllo in questione.

La documentazione giustificativa della spesa dovrà rispettare quanto previsto dalle Linee guida delle spese ammissibili e dalle specifiche disposizione previste dal presente Avviso Pubblico.

Inoltre, sono altresì oggetto del controllo amministrativo contabile:

- il mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
- la conformità dell'operazione rendicontata con l'operazione finanziata;
- il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario in fase di richiesta di contributo;
- la verifica della regolarità contributiva del beneficiario e, ove previsto, i controlli in materia di documentazione antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011.

Una volta terminato il controllo amministrativo contabile, il GALPA CER ne comunica l'esito all'O.I. Regione Emilia-Romagna, per lo svolgimento dei controlli di competenza.

Acquisiti gli esiti dei controlli di I° livello, il controllo in loco è invece eseguito dall'O.I. successivamente al controllo amministrativo contabile concluso con esito positivo e limitatamente alle operazioni di investimento.

Esso può essere svolto sulla totalità delle domande di pagamento, ovvero su un campione del 10%, in un numero non inferiore a tre, tenendo in considerazione l'ammontare del sostegno pubblico e il livello di rischio individuato dagli Audit già effettuati.

Il controllo in loco viene eseguito presso la sede legale dei beneficiari o presso i luoghi fisici di realizzazione dei progetti ed è finalizzato a:

- 1) verificare l'effettiva realizzazione dell'opera/attività/investimento e la sua conformità rispetto alla proposta progettuale ammessa a finanziamento, tenuto conto, se previsti, di eventuali varianti o adattamenti tecnici;
- 2) la presenza dei beni ammessi a finanziamento e la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata dai beneficiari, oltre la presenza di targhe o cartelloni in conformità alle disposizioni contenute all'art. 50 del Reg (UE) n. 1060/2021.

In caso di attrezzature, opere, impianti ammessi a cofinanziamento, in sede di controllo in loco viene verificata la corrispondenza dei numeri di matricola, laddove esistenti, con quelli riportati nella documentazione presentata o dichiarati dal beneficiario o dal fornitore.

L'esecuzione di varianti e/o adattamenti tecnici accertati in sede di verifica in loco e non sottoposte alla preventiva autorizzazione comportano il mancato riconoscimento degli stessi e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso. Le risultanze del controllo sono riportate nell'apposita check list. Qualora necessario, il controllo in loco può essere sospeso per ulteriori accertamenti.

L'O.I., previa conclusione con esito positivo del controllo di primo livello, provvede all'erogazione del contributo a saldo. L'art. 74 del Reg (UE) n. 1060/2021 al par. 1, lett. b) dispone che ciascun beneficiario, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, riceva l'importo dovuto entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento. Tale termine, che comprende complessivamente sia la fase del controllo amministrativo contabile che il controllo in loco, può essere interrotto se la documentazione ovvero le informazioni presentate dal beneficiario non consentono di completare l'istruttoria propedeutica alla liquidazione dell'importo dovuto.

A tal fine, il GALPA CER completa le attività istruttorie di competenza relative al controllo di I livello di norma entro 40 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento e ne dà tempestivamente comunicazione all'O.I., unitamente alla documentazione necessaria per concludere l'istruttoria entro i termini sopra richiamati.

Il contributo è liquidato, previa richiesta debitamente sottoscritta, a saldo in un'unica soluzione. La richiesta deve essere accompagnata dalla pertinente documentazione prevista al par. 19 e presentata nei termini ivi fissati.

Non è concessa erogazione di anticipi.

In ogni caso i progetti oggetto di finanziamento realizzati e rendicontati in misura inferiore al 70% dell'investimento ammesso in fase di concessione sono esclusi dal contributo e, conseguentemente, il contributo concesso è revocato, poiché al di sotto di tale limite si ritiene che la riduzione della spesa sostenuta dal beneficiario, indipendentemente da eventuali tagli operati dall'Amministrazione su quanto rendicontato, pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto. Fatto salvo il predetto limite del 70%, qualora la spesa effettiva documentata risultasse inferiore all'importo ammesso a contributo, si procede alla

riduzione del contributo concesso. Diversamente, una spesa effettivamente documentata superiore all'importo ammesso a contributo, non comporta un aumento del contributo concesso.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, comprensiva dei controlli inerenti alla regolarità contributiva ai fini DURC, il Responsabile dell'Area Sviluppo locale partecipativo dispone la liquidazione del contributo.

21. Cumulabilità degli aiuti pubblici

Il contributo pubblico, erogato ai sensi del presente Avviso, **non** è cumulabile con qualsiasi altra forma di incentivazione o agevolazione regionale, nazionale o comunitaria, anche di natura fiscale, richiesta per lo stesso intervento che abbia avuto esito favorevole, o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del richiedente.

La violazione del divieto di cumulo comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero delle somme eventualmente liquidate.

22. Obblighi e vincoli del beneficiario

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa della spesa inerente al progetto di investimento, archiviandola in forma separata, per almeno 5 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea;
- garantire il rispetto di quanto dichiarato in sede di ammissibilità durante tutto il periodo di attuazione dell'intervento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono le attrezzature e i beni interessati dall'intervento sui quali l'O.I. provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- assicurare l'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 se del caso;
- utilizzare il sostegno in conformità degli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e ai sopralluoghi dell'O.I. e del GALPA CER nonché ai controlli che i competenti soggetti, comunitari, statali e regionali, riterranno di effettuare;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione regionale in qualità di O.I. e/o al GALPA CER per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- esporre targhe o cartelloni/poster permanenti chiarimenti visibili al pubblico, nel rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e all'art. 60 del Reg. (UE) 2021/1139;
- rispettare le condizioni di cui al par. 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale.

23. Controlli

Ogni progetto ammesso a finanziamento ai sensi del presente Avviso pubblico verrà sottoposto ai controlli prescritti sui requisiti dichiarati in fase di ammissione, su tutte le spese rendicontate dal beneficiario, sulla dichiarazione attestante il soddisfacimento della condizione abilitante in materia di appalti pubblici, nonché ad apposito sopralluogo prima della liquidazione del saldo finale.

Ogni operazione può essere inoltre estratta a campione al fine di essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti (Referente dell'Autorità Contabile, Struttura adibita ai controlli "ex post", Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei conti ecc.).

24. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il sostegno è revocato a seguito di:

- a) rinuncia espressa del beneficiario;
- b) non rispondenza del progetto ai requisiti per i quali è stato ammesso;
- c) mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo nei modi ed entro il termine stabiliti al precedente par. 19;
- d) irregolarità riscontrate ai sensi delle norme di riferimento;
- e) realizzazione difforme del progetto approvato in domanda o di variante ammessa;
- f) mancata realizzazione del progetto approvato entro i termini previsti;
- g) realizzazione e rendicontazione del progetto in misura inferiore al 70% del totale dell'investimento ammesso in fase di concessione al netto di eventuali ribassi di gara;
- h) esito negativo dei controlli;
- i) mancato rispetto dei vincoli assunti;
- j) violazione degli obblighi derivanti dal presente Avviso pubblico.

Nel rispetto della normativa sul procedimento amministrativo in tema di contraddittorio con l'interessato, in caso di revoca si procede, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente erogate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire e/o recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge (interessi legali ed eventualmente interessi di mora).

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute è fissato nel provvedimento di revoca, con decorrenza dalla data di ricevimento del medesimo. Decorso inutilmente tale termine si dà corso alla fase di esecuzione forzata, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Le accertate false dichiarazioni presentate in sede di richiesta del contributo comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, la revoca dell'eventuale contributo concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie, l'esclusione dalla possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure FEAMPA 2021-2027.

25. Diritti del beneficiario

Al beneficiario spettano i diritti e le tutele connesse all'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo, di quelle in materia di accesso ai documenti amministrativi inerenti al presente Avviso pubblico, nonché di quelle in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa la tutela nelle sedi giurisdizionali.

In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge n. 241/1990:

- **l'Amministrazione competente è:**
REGIONE EMILIA-ROMAGNA – Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca;
- **l'oggetto del procedimento è:**
PN FEAMPA 2021/2027 - AZIONE 2.A.2. “Piccola pesca artigianale Azioni pilota per implementare il piano di gestione della piccola pesca artigianale” Codice Intervento 331214 Operazione 21, 22, 56 AVVISO PUBBLICO Annualità 2025 PRIORITÀ 3 OBIETTIVO SPECIFICO 2.A: Migliorare la ecosostenibilità socio-economica e l'efficientamento energetico delle imprese di pesca
- **l'Ufficio responsabile del procedimento è:**
Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni;
- **il Responsabile del procedimento è:**
Responsabile dell'Area Sviluppo locale partecipativo e la Coordinatrice del Capofila dell'A.T.S. GALPA CER.
- **La data di chiusura del procedimento è:**
90 giorni dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle domande, salvo eventuale proroga determinata dalla complessità dell'istruttoria e dalla numerosità delle domande presentate.
- **Gli atti del procedimento possono essere visionati presso il seguente ufficio:**
REGIONE EMILIA-ROMAGNA – Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca – *Settore Programmazione, Sviluppo del territorio e Sostenibilità delle produzioni* – Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna.

Avverso il provvedimento di conclusione dell'istruttoria è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al TAR di Bologna entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.

L'accesso alla documentazione del procedimento dovrà avvenire tramite richiesta all'URP della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it oppure urp@regione.emilia-romagna.it.

26. Informativa ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e comunicazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013

Ai sensi del Capo III “Visibilità, trasparenza e comunicazione” del Reg. (UE) n. 1060/2021, all'art. 49, viene stabilito quanto segue che:

“L'autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico.”

L'elenco contiene tra l'altro i seguenti gli elementi (denominazione del beneficiario, denominazione dell'operazione di riferimento, costo totale dell'operazione, l'obiettivo specifico interessato, tasso di cofinanziamento dell'Unione).

I dati sono pubblicati sul sito web, in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, par. 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati.

Prima della pubblicazione, l'autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a norma dell'articolo 49.

In tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al D. Lgs. n. 33/2013, nell'ambito di quanto previsto all'articolo 26 comma 2 del medesimo D.lgs. per i progetti finanziati, si provvede alla pubblicazione della descrizione del medesimo.

27. Disposizioni finali

I soggetti selezionati dovranno attenersi alle disposizioni attuative che saranno adottate da parte dell'Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2020-2027, nonché alle eventuali disposizioni operative che saranno emanate dall'O.I.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso pubblico, si applicano le pertinenti norme europee, nazionali e regionali, nonché le indicazioni del PN FEAMPA 2020-2027.

Tutta la documentazione di cui al presente Avviso pubblico sarà disponibile sul sito del GALPA CER e alla pagina web Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna.